## Tutela dell'incolumità pubblica (Conflitto di attribuzione)

Sentenza n. 222 del 2006

Ordinanza del Ministro della salute del 9 settembre 2003

La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento ad una ordinanza ministeriale avente oggetto la tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi. L'ordinanza in particolare vieta l'addestramento di cani *pitt-bull*, la sottoposizione degli stessi a *doping* e il loro acquisto, possesso o detenzione da parte di soggetti già resisi responsabili di condotte antisociali.

La Provincia premette di essere dotata di potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità, nonché della correlata potestà amministrativa, ai sensi dello statuto speciale e della normativa di attuazione statutaria.

Il ricorrente lamenta dunque la violazione delle proprie prerogative statutarie assumendo peraltro di avere già disciplinato organicamente la materia.

Secondo la difesa erariale l'intervento ministeriale trova il proprio titolo di legittimazione nell'art. 118 Cost., giustificandosi con l'esigenza di regolare a livello nazionale, con effetti limitati nel tempo, e in attesa di una disciplina stabile, una questione richiedente una soluzione necessaria e urgente

Ad avviso della Corte la premessa da cui muove il ricorrente non è corretta. Il provvedimento impugnato investe non solo la tutela della salute, materia di legislazione concorrente, ma soprattutto l'ordine e la sicurezza pubblica, materia di competenza esclusiva statale.

L'ordinanza è stata emanata essenzialmente per prevenire reati contro la persona e per fronteggiare evenienze lesive dell'interesse alla difesa della sicurezza pubblica; in base al criterio della prevalenza il provvedimento rientra quindi nella materia "*ordine pubblico e sicurezza*" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *h*) della Costituzione, dovendo pertanto escludersi qualsiasi violazione delle norme statutarie evocate dalla Provincia.

Questa conclusione è confermata dal confronto con la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 2000 (Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo) che non si propone in via immediata obiettivi di difesa sociale, promuovendo in termini generali la protezione degli animali ed incidendo sulla materia sanitaria intesa in senso lato.

Per questi motivi la Corte dichiara che spettava allo Stato adottare l'ordinanza oggetto del conflitto.